



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2011/0431(APP)

3.9.2012

PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

relativa al progetto di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2013-2017

(10449/2012 – C7-0169/2012 – 2011/0431(APP))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Tatjana Ždanoka

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	6

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sul progetto di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2013-2017
(10449/2012 – C7-0169/2012 – 2011/0431(APP))**

(Procedura legislativa speciale – approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (10449/2012),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0169/2012),
 - visto l'articolo 81, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0000/2012),
1. dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

MOTIVAZIONE

Obiettivo

Il 15 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 168/2007 (di seguito "il regolamento") che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (di seguito "l'Agenzia"). L'Agenzia è operativa dal 1° marzo 2007.

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento, i settori tematici di attività dell'Agenzia sono determinati mediante un quadro pluriennale di cinque anni ed è nell'ambito di tali settori che l'Agenzia svolge i propri compiti. Il quadro pluriennale non è un programma di lavoro; i programmi di lavoro dell'Agenzia sono adottati ogni anno dal suo consiglio di amministrazione nell'ambito dei settori tematici definiti dal quadro pluriennale. Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento, l'Agenzia può operare al di fuori dei suddetti settori tematici, entro i limiti delle risorse umane e finanziarie a essa assegnate.

L'attuale quadro pluriennale (2007-2012) scade alla fine del 2012. Risulta pertanto necessario istituire il quadro pluriennale dell'Agenzia per il periodo 2013-2017, come prescrive l'articolo 5 del regolamento.

Quadro pluriennale 2007-2012

Il 28 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato la decisione 2008/203/CE che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l'adozione di un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012. L'articolo 2 della suddetta decisione prevede i seguenti settori tematici:

1. razzismo, xenofobia e intolleranza ad essi associata;
2. discriminazione fondata su sesso, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale o appartenenza a una minoranza e qualsiasi combinazione di tali motivi (discriminazione multipla);
3. risarcimento delle vittime;
4. diritti del bambino, compresa la tutela dei minori;
5. asilo, immigrazione e integrazione dei migranti;
6. visti e controllo delle frontiere;
7. partecipazione dei cittadini dell'Unione al funzionamento democratico della stessa;
8. società dell'informazione, in particolare rispetto della vita privata e protezione dei dati personali;
9. accesso a una giustizia efficiente e indipendente.

Base giuridica

La base giuridica del quadro pluriennale 2007-2012 era l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio che istituisce l'Agenzia. Tuttavia, tale base giuridica non può più essere utilizzata poiché, in base a quanto stabilito dalla Corte di

giustizia europea nella causa C-133/06, si tratta di un fondamento normativo derivato. La base giuridica dell'attuale proposta deve pertanto essere una disposizione del trattato. In assenza di altra (più specifica) disposizione, la base giuridica deve essere quella del regolamento (attualmente, l'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Il cambiamento della base giuridica produce altresì effetto sul coinvolgimento del Parlamento europeo: la consultazione è sostituita dall'approvazione.

Settori tematici

Nel corso della preparazione del nuovo quadro pluriennale, alle consultazioni hanno partecipato varie parti interessate. Tutte le organizzazioni che aderiscono alla piattaforma dei diritti fondamentali sono state consultate nel periodo da luglio a settembre 2011. Al processo di consultazione hanno partecipato centootto organizzazioni. La maggioranza delle organizzazioni sostiene l'operato dell'Agenzia negli attuali settori e auspica il prosieguo delle sue attività, in particolare nei settori della discriminazione (72%), dell'asilo e della migrazione (43%), del razzismo e della xenofobia (38%) e dell'accesso alla giustizia (31%). Al futuro operato dell'Agenzia nel settore dei diritti sociali e della previdenza sociale è stato espresso un vigoroso sostegno (44%). Tra gli ulteriori settori da contemplare, diverse organizzazioni hanno indicato i diritti delle persone con disabilità e l'importanza di intensificare il lavoro nei settori politici rientranti nell'ex "terzo pilastro".

Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha individuato i seguenti settori tematici:

- a) una tutela giudiziaria efficace, compreso l'accesso alla giustizia;
- b) le vittime di reati;
- c) la cooperazione giudiziaria;
- d) la cooperazione di polizia;
- e) l'immigrazione e l'integrazione dei migranti, il controllo delle frontiere e i visti; l'asilo;
- f) il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza ad essi associata;
- g) l'integrazione dei rom;
- h) la discriminazione quale definita all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali;
- i) la partecipazione al meccanismo indipendente dell'Unione europea di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
- j) i diritti del minore;
- k) l'informazione, la vita privata e i dati personali;
- l) i diritti sociali.

La Commissione ha proposto i seguenti settori tematici:

- a) l'accesso alla giustizia;
- b) le vittime di reati;
- c) la società dell'informazione e, in particolare, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali;
- d) l'integrazione dei rom;
- e) la cooperazione di polizia, tenuto conto della natura specifica di questo settore;
- f) la cooperazione giudiziaria, tenuto conto della natura specifica di tale cooperazione quando riguarda la materia penale;
- g) i diritti del minore;
- h) le discriminazioni fondate sulla razza, il colore, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, l'opinione politica o di qualunque

altro genere, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la proprietà, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

- i) l'immigrazione e l'integrazione dei migranti, il controllo delle frontiere e i visti; l'asilo;
- j) il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza ad essi associata.

Il Gruppo europeo delle istituzioni nazionali per i diritti umani ha chiesto al Consiglio e al Parlamento europeo di prendere in considerazione le seguenti raccomandazioni:

- il Gruppo europeo raccomanda vivamente l'inclusione del settore della cooperazione di polizia e giudiziaria – alquanto sensibile dal punto di vista dei diritti umani – a seguito dell'unificazione dei tre pilastri, così come il rafforzamento dell'azione dell'UE in questo settore grazie al trattato di Lisbona;
- il Gruppo europeo sostiene la maggiore attenzione dedicata ai rom quale gruppo in stato di vulnerabilità negli Stati membri dell'UE, esposto alla discriminazione e a molteplici violazioni dei diritti umani. Nondimeno, il settore tematico dovrebbe di preferenza essere riformulato per accentuare l'approccio basato sui diritti fondamentali nell'operato dell'Agenzia;
- pur riconoscendo la costituzione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) e il relativo mandato, il Gruppo europeo si sorprende dell'eliminazione del "sesso" dall'elenco dei motivi di discriminazione rientranti nel progetto di quadro pluriennale;
- il Gruppo europeo è preoccupato che il quadro pluriennale non rispecchi le potenzialità dell'Agenzia di ricoprire un ruolo particolare per quanto concerne il monitoraggio indipendente della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) nell'UE;
- tenendo presenti l'indivisibilità e la natura interconnessa dei diritti umani, sancite nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e negli strumenti delle Nazioni Unite per i diritti umani, i diritti economici, sociali e culturali dovrebbero esplicitamente rientrare nel settore operativo dell'Agenzia.

Il Consiglio ha infine proposto i seguenti settori tematici:

- a) l'accesso alla giustizia;
- b) le vittime di reati, compreso il loro indennizzo;
- c) la società dell'informazione, in particolare il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali;
- d) l'integrazione dei rom;
- e) la cooperazione giudiziaria, eccetto in materia penale;
- f) i diritti del minore;
- g) le discriminazioni fondate sul sesso, la razza, il colore, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, l'opinione politica o di qualunque altro genere, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la proprietà, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;
- h) l'immigrazione e l'integrazione dei migranti, i controlli di frontiera e i visti, nonché l'asilo;
- i) il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza ad essi associata.

Posizione del relatore

Il relatore ritiene che il quadro pluriennale dell'Agenzia per il periodo 2013-2017 possa e debba essere formulato in modo migliore. In primo luogo, il relatore conviene con la piattaforma dei diritti fondamentali, con il consiglio di amministrazione dell'Agenzia e con il

Gruppo europeo delle istituzioni nazionali per i diritti umani che il settore operativo dell'Agenzia debba esplicitamente comprendere i diritti sociali e un particolare ruolo riguardo al monitoraggio indipendente della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRDP). Del pari, dovrebbe di preferenza essere riformulato il settore tematico relativo all'integrazione dei rom. Nel contempo, il relatore plaude all'inclusione della discriminazione fondata sul sesso nella proposta del Consiglio – tutti i settori di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali devono rientrare nell'operato dell'Agenzia. Dovrebbe altresì essere citato e incluso esplicitamente il concetto di discriminazione multipla.

Il relatore esprime profondo rammarico per la mancanza di accordo in seno al Consiglio riguardo all'inclusione dei nuovi settori tematici, proposti, della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nel nuovo quadro pluriennale. A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale è entrata a far parte del diritto dell'Unione e rientra, pertanto, nel campo d'applicazione dei compiti dell'Agenzia. Il relatore esprime parimenti preoccupazione in merito al messaggio trasmesso dal Consiglio, che ostacola il contributo costruttivo al rafforzamento della tutela dei diritti fondamentali nell'UE.

Infine, il relatore è preoccupato delle segnalazioni di tentativi – da parte di vari Stati membri in seno al Consiglio – di escludere dai settori tematici la discriminazione fondata sull'appartenenza a una minoranza nazionale. Il relatore giudica inaccettabili tali tentativi e rammenta che l'Unione europea è fondata sui valori del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze (articolo 2 del trattato sull'Unione europea).

Il relatore, in altre circostanze, inviterebbe il Parlamento europeo a negare l'approvazione al fine di reperire una soluzione migliore. L'Agenzia ha tuttavia necessità di lavorare su nuovi settori tematici per garantire la continuità delle sue attività. Salvo sia operativo un nuovo quadro pluriennale entro l'inizio del 2013, l'Agenzia può lavorare soltanto su specifica richiesta di un'istituzione [articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e d) del regolamento] e non di propria iniziativa.

Date tali osservazioni, il relatore suggerisce che il Parlamento europeo dia la sua approvazione al nuovo quadro pluriennale entro la fine del 2012. Nel frattempo, è sua speranza che la Commissione valuti e proponga la revisione, nel 2013, dei compiti, dei settori di attività e dei metodi di lavoro dell'Agenzia allo scopo di garantire un monitoraggio e un'attuazione efficaci della Carta dei diritti fondamentali. Il relatore auspica la disponibilità del Consiglio a convenire, in tale contesto, sull'inclusione della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nell'elenco dei settori tematici ed invita il Consiglio a dichiararlo in modo esplicito.